

## IL VICEDIRETTORE DELL'AGENZIA – AREA MONOPOLI

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il Codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968. n. 1639. recante regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1934 concernente istruzioni sulla vendita dei tabacchi per provviste di bordo;

Visto il decreto 15 giugno 2001 del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2001, n. 150, con il quale la concessione dei tabacchi per provviste di bordo prevista dall'articolo 1 de decreto ministeriale 10 aprile 1934 è stata estesa ai pescherecci di altura con stazza lorda non inferiore a 50 tonnellate che effettuino quindi la pesca in acque internazionali con una durata minima del viaggio non inferiore alle 24 ore;

Considerato che ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 100/2005, è stato sostituito il primo comma dell'articolo 408 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, stabilendo che la pesca costiera è quella che si esercita nel Mare Adriatico, nonché quella effettuata lungo le coste continentali ed insulari del Mediterraneo a distanza non superiore a 40 miglia dalle coste

Considerato che, per effetto dell'articolo 7, comma 1. del decreto legislativo n. 100/2005, la pesca costiera può essere effettuata anche in acque internazionali, cioè ad una distanza dalle coste superiore a 12 miglia nautiche, e che, pertanto, le disposizioni di cui al decreto direttoriale 15 giugno 2001 possono essere estese anche alle navi che effettuino tale tipologia di pesca, fermo restando gli ulteriori requisiti stabiliti:

### DETERMINA

I. La concessione dei tabacchi per provviste di bordo prevista dall'articolo 1 del decreto ministeriale 10 aprile 1934 è estesa alle navi atte alla pesca professionale, di cui all'articolo 8, comma 1, numero 3) del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968. n. 1639, con stazza lorda non inferiore a 50 tonnellate e che effettuino la pesca in acque internazionali con una durata minima del viaggio non inferiore a 24 ore.



Agenzia delle Dogane  
e dei Monopoli

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 27 luglio 2016

Alessandro Aronica  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)